



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza IV Novembre n. 75/F

poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

comune.monsummano@postacert.toscana.it



IL RICORSO

Il ricorso è il rimedio che si rinviene nel nostro ordinamento giuridico per contestare i verbali con cui tutte le Polizie, siano esse appartenenti allo Stato (come Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), piuttosto che al Comune o alla Provincia (Polizia Municipale, Polizia Provinciale), accertano le violazioni alle varie disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le condotte dei cittadini nella vita di tutti i giorni. Il ricorso è definito amministrativo, quando viene proposto avanti ad un organo della Pubblica Amministrazione (Prefetto, Sindaco, Presidente della Provincia, etc.) oppure giurisdizionale quando è proposto avanti all'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace, Tribunale).

In via generale il ricorso amministrativo è disciplinato dall'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", cui facciamo riferimento in tutti i casi in cui si deve impugnare un verbale di accertamento di violazione di precetti, contenuti ad esempio nei Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze del Comune, oppure nel caso in cui siano state accertate violazioni alle normative statali o regionali con le quali più frequentemente ci confrontiamo. Tanto per fare un esempio la L.R.T. n. 59/2009 "Norme per la tutela degli animali"; la disciplina sugli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; alcune disposizioni in materia di ambiente, soprattutto in relazione all'abbandono di rifiuti sul territorio; alcune normative speciali come la Legge n. 191/78 sulla cessione degli immobili o il D. Lgs. 286/98, il Testo Unico delle disposizioni sull'immigrazione e sulle condizioni degli stranieri; varie altre normative di settore.

Di norma, l'Autorità cui proporre ricorso amministrativo viene indicata nello stesso verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Quando il verbale non viene contestato nell'immediatezza, deve essere notificato all'utente tramite raccomandata AR entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione. Il ricorso deve essere presentato all'Autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione. Qualora il ricorso venga rigettato il Funzionario che lo ha esaminato adatterà apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento. In questo caso la sanzione applicata sarà compresa fra il minimo ed il massimo edittale come indicati dalla disposizione violata. Nel caso in cui il ricorso venga invece accolto il Funzionario adatterà ordinanza di archiviazione. In entrambi i casi i provvedimenti adottati dal Funzionario devono essere notificati alla residenza del trasgressore o dell'obbligato in solido (proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione – ex art. 6 L. 689/81).

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (nel caso del Comune di Monsummano Terme il Giudice di Pace di Pistoia).

Giudice di Pace di Pistoia

via del Villone 29

51100 Pistoia

CODICE DELLA STRADA

Il Codice della Strada prevede due possibilità per ricorrere avverso i verbali di contestazione delle violazioni alle norme dallo stesso disciplinate: il ricorso amministrativo al Prefetto ed il ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace.

RICORSO AL PREFETTO

Pur essendo l'istituto disciplinato in via generale dalla L. 689/81, il Codice della Strada, nel Titolo VI, artt. 203 e 204, detta una disciplina che possiamo definire speciale, che in parte si discosta dalle disposizioni della legge di inquadramento generale, cui viene comunque fatto riferimento per tutto quanto non è previsto dalla disciplina speciale.

Qualora non si provveda al pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione è consentito, nello stesso termine, proporre ricorso al Prefetto (per le violazioni rilevata nel Comune di Monsummano Terme è il Prefetto di Pistoia).

Il ricorso può essere depositato direttamente alla Prefettura oppure può essere spedito per posta con lettera raccomandata A.R.; depositandone preventivamente copia al Comando, può essere infine inoltrato alla Prefettura anche tramite gli uffici della Polizia Municipale. In quest'ultimo caso si farà presente questa intenzione aggiungendo sotto l'indirizzo "Al Sig. Prefetto di Pistoia", la frase "per il tramite della Polizia Municipale di Monsummano Terme". Nel ricorso si esporranno tutti i motivi di doglianza, per i quali si ritiene che il verbale non sia stato contestato correttamente. Il Prefetto ha a disposizione 120 giorni per adottare le sue determinazioni:

a) – nel caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza ingiunzione di pagamento con raddoppio della sanzione;

b) - nel caso di accoglimento del ricorso, l'ordinanza di archiviazione.

Può capitare che la contestazione della violazione preveda oltre alla sanzione amministrativa principale pecuniaria anche l'applicazione di una sanzione accessoria di diversa natura; in questo caso non è consentito ricorrere solo contro la sanzione amministrativa accessoria ma è necessario ricorrere contro entrambe, sia principale che accessoria congiuntamente.

Prefetto di Pistoia

via Pertini 80

51100 Pistoia

Ufficio contenzioso

Telefoni: 0573/350307 0573/350308 0573/350309

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Sanzioni accessorie

E' molto importante leggere attentamente tutto ciò che è scritto sul verbale di accertamento consegnato nelle mani del trasgressore, nel caso di contestazione immediata, o notificato a casa dell'obbligato in solido, poichè eventuali sanzioni accessorie vi sono sempre specificate.

Fra le sanzioni accessorie la più conosciuta è la decurtazione dei punti sulla patente di guida, che si subisce nel caso vengano violate alcune disposizioni del Codice della Strada, fra le quali le più ricorrenti sono: l'eccesso di velocità; il transito con il semaforo rosso; la sosta sul parcheggio riservato ai disabili; l'uso del cellulare alla guida dei veicoli; il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Altre sanzioni accessorie, di frequente applicazione risultano essere:

- il fermo del veicolo;
- la confisca del veicolo;
- la rimozione;
- il ritiro dei documenti di guida e di circolazione;
- la sospensione della patente o della carta di circolazione;
- la revoca della patente di guida.

Non è invece una sanzione accessoria il sequestro del veicolo. Questa dal punto di vista giuridico è una misura cautelare finalizzata alla confisca del veicolo. L'esempio più frequente si ha nel caso della circolazione con il veicolo privo della necessaria polizza assicurativa RCA.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di Pace è un procedimento giurisdizionale, disciplinato dall'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada e dagli art. 5 e 7 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, cui facciamo rinvio per gli eventuali approfondimenti. Il ricorso, a pena di nullità, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, depositandolo di persona presso la Cancelleria del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (per le violazioni contestate dalla Polizia Municipale di Monsummano Terme è il Giudice di Pace di Pistoia) o inoltrandolo tramite lettera raccomandata A.R..

Il Giudice di Pace, all'esito dell'esame del ricorso, che avverrà in pubblica udienza, previo avviso notificato al ricorrente e alle altre parti coinvolte (Polizia Municipale) emetterà motivata sentenza o di archiviazione se ritiene di accoglierlo o di conferma del verbale se riterrà di respingerlo. Con la sentenza stabilirà anche l'importo della sanzione, tra il minimo e il massimo edittale stabiliti dalla norma violata.

Per proporre ricorso al Giudice di Pace è richiesto il versamento del contributo unificato stabilito in € 43,00 per tutti i ricorsi contro sanzioni il cui limite edittale massimo è contenuto fino a € 1.100,00. Nel caso in cui il limite massimo previsto per la sanzione sia superiore ad € 1.100,00 ma inferiore ad € 5.200,00 il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Cancelleria del Giudice di Pace di Pistoia

Tel. 0573 23792 centralino oppure 0573 3571403

Orario di apertura al Pubblico

dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Occorre precisare che il ricorso al Giudice di Pace è alternativo al ricorso al Prefetto per cui la presentazione di uno dei due esclude automaticamente l'altro.

Il pagamento della sanzione inficia la possibilità di presentare ricorso; in poche parole è alternativo al ricorso.

Non è possibile proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento o tagliando-avviso (il cedolino giallo o rosa lasciato sul vetro in caso di divieto di sosta).

[Dal sito del Comune di Monsummano Terme sezione modulistica – modulistica Polizia Municipale e Trasporti è possibile scaricare i fac-simile necessari per inoltrare i ricorsi.](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti)

<http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti>

PAGAMENTO DELLA SANZIONE

La sanzione deve essere pagata all'Ufficio Postale o tramite il bollettino allegato al verbale di contestazione delle violazioni o in caso di smarrimento o deterioramento anche tramite altro bollettino appositamente compilato sul C/C n. 12849519 intestato a “Comune Monsummano Terme Ufficio Polizia Municipale”, ricordandosi di indicare sempre la causale, il numero di targa del veicolo ed il numero del verbale o dell'avviso di accertamento.

In alternativa è possibile il pagamento tramite Bancomat o Carta di Credito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto Lunedì Mercoledì Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; Martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00; Giovedì orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Si rende noto che in seguito alle modifiche apportate all'art. 202 del Codice della Strada dalla Legge 98/2013 entro **cinque giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento è possibile effettuare il pagamento della sanzione nella misura scontata del 30% rispetto al minimo edittale.

Il pagamento scontato del 30% è ammesso anche nel caso dell'avviso di accertamento (i tagliandi lasciati sul tergicristallo per i divieti di sosta). Al riguardo facciamo presente che sui verbali e gli avvisi di accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Monsummano Terme è già indicato l'importo scontato, per cui nessuna modifica deve essere effettuata dal trasgressore o obbligato in solido. E' solo necessario fare attenzione e leggere attentamente poichè è tutto scritto nell'atto. Si ricorda che eventuali correzioni degli importi ulteriormente scontati dal trasgressore o dall'obbligato in solido daranno luogo alla successiva notifica del verbale con allegato bollettino di pagamento recante l'importo costituito dalla differenza tra quanto dovuto con quanto invece pagato, più le spese di procedura e notifica. In caso di dubbio è sempre meglio informarsi presso gli sportelli della Polizia Municipale oppure chiamare l'ufficio preposto ai numeri 0572/959400-407 il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:15 oppure il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18:30.

PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE

Qualora il trasgressore/obbligato in solido si accorga di aver effettuato il pagamento di una sanzione in misura superiore a quanto dovuto, se non addirittura di averla pagata due volte, può fare richiesta di rimborso della somma eccedente, indicando nell'istanza oltre alle proprie generalità, il numero del verbale e la targa del veicolo con il quale è stata commessa la violazione; dovrà inoltre indicare il codice IBAN per effettuare il versamento di quanto richiesto su un C/C postale o bancario.

Dal sito del Comune di Monsummano Terme sezione modulistica – modulistica Polizia Municipale e Trasporti è possibile scaricare il fac-simile necessario per inoltrare la richiesta di rimborso.
<http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti>

RATEIZZAZIONE

L'art. 202-bis del Codice della Strada, come introdotto dalla legge n.120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Il pagamento può avvenire al massimo in 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100.

Può avvalersi della facoltà di chiedere il pagamento rateizzato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

E' bene evidenziare che, per l'applicazione della citata norma se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

E' anche importante precisare che ai sensi dell'art.202 comma 5, la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.

Dal sito del Comune di Monsummano Terme sezione modulistica – modulistica Polizia Municipale e Trasporti è possibile scaricare il fac-simile necessario per inoltrare la richiesta di rateizzazione.
<http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-servizi/modulistica-line/modulistica-polizia-municipale-trasporti>